

**TESTO ARTICOLATO DELLE MODIFICHE  
CONTRATTUALI PROPOSTE DALLA  
FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI**

LA FEDERAZIONE EDITORI SI RISERVA DI FORMULARE, NEL CORSO DELLE TRATTATIVE CONTRATTUALI, SPECIFICA NORMATIVA FINALIZZATA A DISTINGUERE LE FUNZIONI DEL REDATTORE GRAFICO NEI PERIODICI DA QUELLE DELL'IMPIEGATO GRAFICO.

## **CONTRATTI A TERMINE, A TEMPO PARZIALE, DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO, INTERMITTENTE, RIPARTITO E DI INSERIMENTO**

### **Art. 3**

#### **A) Contratti a termine**

Sono nulli gli accordi che menomano i diritti stabiliti dal presente contratto.

Le assunzioni a termine sono disciplinate *dal D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 ed ai sensi di quanto da esso disposto sono consentite a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (All....).* ~~dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni e integrazioni. In relazione a quanto previsto dall'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 l'applicazione di un termine alla durata del contratto di lavoro è altresì consentita per tutte le qualifiche nelle seguenti ipotesi:~~

- ~~• nella fase di avviamento e di sviluppo di nuove iniziative editoriali;~~
- ~~• nella fase di avviamento e di sviluppo di iniziative multimediali;~~
- ~~• per sostituire giornalisti assenti per ferie;~~
- ~~• per sostituire giornalisti assenti per aspettativa;~~
- ~~• per l'assunzione dei disoccupati o cassaintegrati iscritti negli elenchi di cui all'art. 4;~~
- ~~• per sostituire giornalisti assenti ai sensi degli artt. 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (adozione o affido) e della legge 8.3.2000, n. 53 e successive modificazioni e integrazioni;~~
- ~~• per fronteggiare situazioni imprevedibili che richiedano temporanee integrazioni degli organici redazionali, previa informativa al C.d.R.;~~
- ~~• per l'assunzione di direttori, condirettori e vicedirettori.~~

~~L'incarico sarà limitato ad un periodo di tempo che non potrà superare i ventiquattro mesi per le varie ipotesi sopra indicate.~~

***In relazione a quanto previsto dall'Art. 10, comma 4, del D.lgs. n. 368/2001, la stipula di contratti a termine con direttori, condirettori, e vicedirettori, in quanto dirigenti, non può essere di durata superiore a 5 anni.***

L'assunzione a tempo determinato in sostituzione di giornalisti in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi della

legge 30.12.1971, n. 1204 e successive modificazioni e integrazioni potrà avvenire anche con un anticipo fino a 2 mesi rispetto al periodo di inizio dell'astensione.

Le assunzioni a termine per sostituzioni ferie, aspettativa o per nuove iniziative, compatibilmente con le esigenze redazionali ed organizzative, devono riguardare prioritariamente i giornalisti disoccupati iscritti nelle liste di cui all'art. 4 - situazione occupazionale - e devono essere notificate alla Commissione nazionale.

~~Sono pure ammessi i contratti a termine per i giornalisti assunti da giornali quotidiani e periodici, la pubblicazione dei quali abbia carattere temporaneo ed avvenga per un periodo di tempo predeterminato non superiore ai ventiquattro mesi.~~

~~Anche nei contratti a termine configurati nel comma precedente è obbligatoria la corresponsione dei minimi di stipendio nei casi in cui è dovuta a norma del presente contratto. I contratti a termine che non si riferiscano ad una determinata specialità di rapporto cadono sotto la disciplina del presente contratto.~~

In caso di anticipata risoluzione non dovuta a fatto o a colpa del giornalista o in caso di cessazione per compimento del termine, essi comportano per il giornalista il diritto ad una indennità che in ogni caso non potrà essere inferiore a quella stabilita dal presente contratto per i rapporti a tempo indeterminato.

Tale indennità sarà assorbente di quegli indennizzi che fossero dovuti al momento della risoluzione del rapporto in forza del contratto a termine.

Nel caso che gli indennizzi dovuti al momento della risoluzione del rapporto in forza del contratto a termine superassero l'ammontare dell'indennità stabilita dal presente contratto per i rapporti a tempo indeterminato, sarà corrisposto soltanto l'ammontare correlativo a tali indennizzi.

### ***Nota di chiarimento***

~~Per quanto concerne l'inciso "imprevedibili" relativo alle situazioni che possono essere fronteggiate con integrazioni degli organici redazionali (penultima interlinea della lettera a) dell'art. 3), le parti chiariscono che agli effetti contrattuali esso deve~~

~~essere inteso come riferito a quei fatti od eventi straordinari la cui copertura informativa non sarebbe altrimenti e temporaneamente sostenibile con la normalità organizzativa e produttiva della redazione.~~

## **B) Lavoro a tempo parziale**

Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dal Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 e successive modificazioni e integrazioni.

Fatte salve le compatibilità con le esigenze di servizio, organizzative e produttive con accordo fra azienda e giornalista professionista, sentito il direttore, è ammessa la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale per un periodo predeterminato anche rinnovabile.

L'assunzione a tempo parziale, ovvero la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale deve risultare da atto scritto con indicazione delle mansioni e della distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Tale distribuzione potrà essere soggetta a revisione qualora si determinino specifiche esigenze tecniche, produttive o organizzative.

*In tal senso le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa.*

*Nei rapporti di tipo verticale o misto possono essere stabilite clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.*

*Il consenso del giornalista alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto. Il giornalista potrà farsi assistere da un componente del Comitato di Redazione indicato dal giornalista medesimo.*

*Le variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa devono essere preannunciate con un preavviso di almeno cinque giorni e comporteranno una maggiorazione del 5% della retribuzione relativa alle ore prestate in aumento. Le variazioni della collocazione temporale della prestazione devono essere preannunciate con il medesimo preavviso di cui al comma precedente e comportano, per il periodo in cui la*

***variazione stessa viene effettuata, una maggiorazione del 5% della retribuzione.***

***In presenza di specifiche esigenze organizzative e produttive è consentita, anche nei casi di rapporto a termine, la prestazione di lavoro supplementare nella misura massima del 40% del normale orario contrattuale ridotto concordato.***

***Le ore di lavoro supplementare nei limiti in precedenza indicati sono retribuite con una maggiorazione del 10% della retribuzione comprensiva dell'incidenza sugli istituti contrattuali e di legge. Il superamento di tali limiti comporta l'elevazione della maggiorazione al 15% della retribuzione comprensiva dell'incidenza sugli istituti contrattuali e di legge.***

***Le ore di lavoro supplementare che eccedono l'orario contrattuale e giornaliero del giornalista a tempo pieno sono retribuite come straordinarie ed a tali prestazioni si applica la disciplina vigente per il lavoro a tempo pieno.***

Il lavoro a tempo parziale può svolgersi anche con prefissione del termine di scadenza e riferirsi ad un numero predeterminato di giornate lavorative da effettuarsi in un determinato arco di tempo.

Per i dipendenti giornalisti titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale trovano applicazione i trattamenti economici e normativi previsti dal presente contratto per i giornalisti a tempo pieno secondo criteri di proporzionalità all'orario di lavoro concordato ed in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso.

~~In caso di assunzioni di giornalisti professionisti a tempo pieno, fatti salvi i poteri del direttore e le specifiche esigenze professionali ed organizzative, è riconosciuta sulla base della normativa di legge vigente la precedenza nei confronti dei giornalisti con contratto a tempo parziale ed occupati nelle medesime mansioni, con priorità per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.~~

***Fatti salvi i poteri del Direttore e le specifiche esigenze professionali organizzative, in conformità a quanto previsto dall'Art. 5 del D.lgs. n. 61/2000 come modificato dal D.lgs. n. 276/2003 il contratto individuale del giornalista a tempo***

*parziale può prevedere, in caso di assunzione di giornalisti a tempo pieno in centri produttivi siti nello stesso ambito comunale adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti, un diritto di precedenza in favore del giornalista a tempo parziale.*

### **C) Contratti di somministrazione di lavoro**

Il contratto di *somministrazione di lavoro*, disciplinato dal *D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276*, può essere stipulato, oltre che nei casi previsti dalla legge stessa (~~utilizzo in posizioni non previste dai normali assetti redazionali~~ ~~sostituzione di giornalisti assenti~~), anche nei casi che, ai sensi del presente contratto, consentano la stipulazione di contratti a tempo determinato.

L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente al C.d.R. il numero, le qualifiche e le mansioni dei giornalisti da utilizzare con contratto *di somministrazione di lavoro* nonché le durate ed i motivi. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro le 24 ore successive alla stipula del contratto.

**D)** I giornalisti assunti con i contratti di cui alle precedenti lettere A) e C) non potranno complessivamente superare il 20% dei contratti a tempo indeterminato ex art. 1 in atto nell'azienda.

I limiti in precedenza indicati non trovano applicazione per le assunzioni di giornalisti disoccupati o cassaintegrati inseriti negli elenchi di cui all'Art. 4 o per sostituzione dei giornalisti assenti per ferie, malattia, gravidanza, puerperio, aspettativa, e per le cause previste dagli artt. 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 e della legge 8.3.2000, n. 53 e successive modificazioni e integrazioni *nonché per le fattispecie previste dall'Art. 10, comma 7, del D.lgs. 6 settembre 2001, n. 268. Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 10, lettera A) del D.lgs. n. 268/2001, la durata della fase di avvio di nuove attività viene individuata in 24 mesi.*

### **Norma transitoria.**

In sede di rinnovo del secondo biennio di validità economica del contratto le parti, sulla base dell'andamento dei rapporti di lavoro temporaneo, si impegnano a valutare l'applicazione della previdenza complementare per i lavoratori assunti con contratto interinale.

## ***Dichiarazione del Ministero del Lavoro***

~~Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in relazione alle peculiarità che contraddistinguono il lavoro interinale reso da giornalisti si impegna a risolvere il problema dell'ente previdenziale cui deve accedere la relativa contribuzione.~~

### ***E) Lavoro intermittente***

***Il contratto di lavoro intermittente è disciplinato dagli artt. 33-40 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (allegato ..., capo 1°).***

***Il contratto può essere concluso per tutte le esigenze aziendali che richiedano il ricorso a tale forma contrattuale.***

***Per i periodi nei quali il giornalista garantisce la disponibilità alla azienda in attesa di utilizzazione verrà allo stesso corrisposta una indennità mensile di disponibilità pari al 20% del relativo minimo tabellare di categoria, della indennità di contingenza, dei ratei di 13ma mensilità e di indennità redazionale.***

***L'indennità è divisibile in quote orarie.***

***Nel caso di lavoro intermittente per prestazione da rendersi nel fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali o nei giorni di festività e di riposo contrattuale, l'indennità sarà corrisposta solo in caso di effettiva chiamata da parte dell'azienda.***

***Con cadenza annuale l'azienda fornirà specifica informativa al Comitato di redazione sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.***

### ***F) Lavoro ripartito***

***Il contratto di lavoro ripartito è disciplinato dagli artt. 41-45 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (allegato ..., capo 2).***

***Al lavoro ripartito trova applicazione la disciplina prevista dal CCNL giornalistico, salve le incompatibilità derivanti dalla specialità del rapporto. Gli istituti normativi ed il trattamento retributivo saranno proporzionati alla quantità del lavoro svolto da ciascuno dei giornalisti coobbligati. La sostituzione tra di loro dei giornalisti intermittenti e la modifica della collocazione temporale dell'orario di lavoro devono essere preventivamente comunicate al Direttore della testata e da esso approvate,***

*L'azienda fornirà preventiva informazione al Comitato di redazione sui contratti di lavoro ripartito che intende attivare.*

**G) Contratto di inserimento**

*Il contratto di inserimento è disciplinato dagli artt. 54-60 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (allegato ..., capo 3). Per ogni altro aspetto troveranno applicazione le disposizioni di cui all'accordo confederale 11 febbraio 2004 (allegato R, capo 4) che a tal fine viene esplicitamente recepito dalle parti stipulanti il presente contratto.*

*Durante il rapporto di inserimento il giornalista percepirà il trattamento minimo contrattuale previsto per la seconda delle qualifiche sottostanti a quella precedente il progetto di inserimento.*

*Per i praticanti troverà applicazione il trattamento minimo contrattuale del praticante. L'azienda fornirà preventiva informativa al Comitato di redazione sui contratti di inserimento che intende attivare.*

ASSUNZIONE - PERIODO DI PROVA -  
SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

**Art. 4**

*Omissis*

**Nota a verbale**

Sono fatte salve le eventuali intese aziendali comprese quelle che prevedono erogazioni economiche per l'opera prestata dal giornalista a favore di altre testate della stessa azienda.

All'atto dell'assunzione ai sensi degli artt. 1, 2, 12 e 36 potrà essere convenuto per iscritto un periodo di prova non superiore a 6 mesi. Durante tale periodo il rapporto di lavoro potrà essere risolto da ciascuna delle parti senza preavviso e con la sola corresponsione del compenso dovuto al giornalista per il periodo di servizio prestato.

Quando il rapporto sia divenuto definitivo, il servizio prestato durante il periodo di prova verrà computato a tutti gli effetti nella determinazione della anzianità di servizio.

Il periodo di prova non è rinnovabile in alcun caso, neppure per intervenuti mutamenti nella direzione o nella proprietà della azienda. Non potrà essere sottoposto a periodo di prova il praticante che divenga professionista nella stessa azienda nella quale ha svolto il praticantato.

*Omissis*

## ORARIO DI LAVORO - SETTIMANA CORTA ORARIO DI CHIUSURA

### Art. 7

Le parti concordano nel ritenere che l'esercizio dell'attività giornalistica rende difficile l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione.

Per i giornalisti professionisti di cui all'art. 1 del presente contratto è fissato un orario di lavoro di massima di 36 ore settimanali suddiviso, per effetto della settimana corta, in cinque giorni.

Ai fini del migliore assetto organizzativo e produttivo delle redazioni per i giornalisti normalmente addetti a servizi che esigono prevalente attività esterna nonché per esigenze specifiche di altri settori redazionali o per le caratteristiche particolari di singole testate, può essere concordata, d'intesa fra azienda, direttore e comitato di redazione la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale in misura differenziata per i cinque giorni lavorativi della settimana.

Il direttore programma il lavoro dei giornalisti che svolgono esclusivamente attività di rielaborazione, adattamento e coordinamento dei testi con l'uso sistematico dei VDT (compresi i p.c. redazionali collegati o meno al sistema), sulla base di periodi di turnazione che tengano conto delle esigenze specifiche delle redazioni. Tale turnazione deve consentire in armonia con le richiamate esigenze specifiche delle redazioni, l'adibizione dei giornalisti per un giorno alla settimana (escluse le ferie) ad altre mansioni per servizi che comportino l'uso dei VDT (compresi i p.c. redazionali collegati o meno al sistema) esclusivamente per la stesura di articoli o altro materiale giornalistico di propria elaborazione. In relazione alle esigenze organizzative redazionali i suddetti giorni di turnazione potranno essere cumulati fino ad un massimo di otto giorni.

Il regime di turnazione previsto dal precedente comma, che non deve incidere sulla funzionalità organizzativa e sulla economicità della gestione sarà programmato individuando le disponibilità \_ accertate dal direttore, sentito il C.d.R. \_ degli altri componenti la redazione ad effettuare le prestazioni proprie dei giornalisti in turnazione e di questi ultimi ad assolvere le diverse mansioni loro affidate.

Per i periodici è consentita la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale in misura differenziata per cinque giorni lavorativi della settimana.

Le modalità per l'applicazione di tali deroghe saranno concordate aziendalimente con il comitato di redazione.

In ogni caso la prestazione del lavoro giornaliero deve essere contenuta nell'arco massimo di 10 ore.

***Il giornalista oltre al riposo domenicale ha diritto, ultimata l'ordinaria prestazione lavorativa di 36 ore settimanali suddivisa in cinque giorni, ad un altro giorno di riposo retribuito infrasettimanale che non può coincidere con una festività.***

Le ore di lavoro straordinario devono essere richieste e certificate dal direttore o dal capo redattore o dai capi-servizio delegati e non possono, di norma, superare le 22 ore mensili.

In ogni caso l'opera richiesta e prestata al di là dell'orario che dovrà essere in precedenza stabilito e comunicato settimanalmente all'interessato, oppure oltre l'arco di impegno, dà diritto ad un compenso straordinario pari alla retribuzione oraria maggiorata del 20%. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26 e dividendo il quoziente che ne risulta per sei.

Per la determinazione della retribuzione oraria si terrà conto dei seguenti elementi costitutivi della retribuzione: minimo di stipendio, contingenza, scatti di anzianità, maggiorazioni contrattuali (escluse a questi effetti quelle per lavoro festivo e domenicale), eventuali superminimi.

I giornalisti che hanno scelto la corresponsione a forfait del compenso straordinario possono conservarla.

Qualora nelle redazioni, ed in particolare nei servizi di cronaca, si determinino circostanze che comportino il superamento non occasionale del limite di 22 ore di straordinario al mese, l'editore, il direttore ed il comitato di redazione si incontreranno al fine di valutare le esigenze del servizio per individuare gli opportuni provvedimenti, idonei ad una migliore organizzazione del lavoro redazionale, eventualmente con revisione dell'organico relativo, ed alla soluzione di quei casi di giornalisti che assolvono mansioni che non consentono abitualmente l'osservanza dell'orario di lavoro.

Fermo restando il diritto a fruire del giorno di riposo derivante dall'applicazione della settimana corta, dall'osservanza degli orari di lavoro sono esclusi i direttori, vice direttori, condirettori, redattori capo, titolari o capi ufficio di corrispondenza dalla capitale, corrispondenti dalle capitali estere, capi o titolari degli uffici regionali delle agenzie di informazioni per la stampa, i critici, gli inviati, gli informatori politici e parlamentari ed i vaticanisti: ad essi verrà corrisposta una indennità mensile compensativa non inferiore al 15% della retribuzione mensile

(escluse a questi effetti le maggiorazioni per lavoro festivo e domenicale e, per le situazioni economiche in atto, la quota di superminimo individuale eccedente l'importo corrispondente al minimo tabellare della categoria di appartenenza), ove già non godano di un superminimo di almeno pari entità concesso a titolo di lavoro straordinario. L'indennità compensativa è assorbibile in tale superminimo sino a concorrenza.

Qualora il giornalista per cause di forza maggiore sia chiamato a dare la prestazione nel giorno di riposo derivante dalla settimana corta ha diritto di recuperarlo entro 30 giorni.

Ai giornalisti chiamati occasionalmente a prestare servizio esterno oppure occasionalmente in funzione di inviati, sarà riconosciuta una indennità giornaliera forfettaria per tale prestazione pari al 30% di 1/26 della retribuzione mensile. Tale indennità comprende il compenso dovuto per le eventuali ore straordinarie.

Restano salve le percentuali di maggiorazione del lavoro straordinario più favorevoli attualmente in vigore nell'azienda.

### **Orario di chiusura**

Il lavoro redazionale deve essere organizzato in modo da consentire che la chiusura delle pagine in tipografia avvenga entro e non oltre le ore 1,30 con proiezione verso ulteriori anticipi.

### **Nota a verbale**

Considerate le caratteristiche proprie e le modalità di svolgimento dell'attività giornalistica e le eventuali conseguenti pause di fatto, le parti si danno atto che per i giornalisti di cui al 4° comma del presente articolo, l'utilizzo giornaliero del VDT (compresi i p.c. redazionali collegati o meno al sistema) non può coincidere con l'orario di lavoro previsto dal 2° comma.

## RETRIBUZIONE

### Art. 10

Il giornalista al quale si applica il presente contratto deve essere retribuito a stipendio mensile.

Quando non vi sia stipendio mensile la retribuzione deve essere raggugiata, a tutti gli effetti, al mensile risultante dalla media delle retribuzioni degli ultimi dodici mesi.

A partire dall'1.4.1992 ai giornalisti di cui all'art. 11 che siano chiamati a prestare la loro opera, oltre il normale orario di lavoro, anche per un'altra testata di giornale quotidiano o periodico del medesimo editore sarà corrisposto un trattamento economico pari a quello previsto per il lavoro straordinario.

Uguale trattamento e con la stessa decorrenza di cui al precedente comma, spetterà al giornalista che occasionalmente sia chiamato a dare nella stessa giornata, oltre alla normale prestazione, altra prestazione piena per una differente testata dello stesso editore.

~~Ai giornalisti di cui all'art. 11 dipendenti dalle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa verrà riconosciuta per la particolare natura delle loro prestazioni la maggiorazione del 18% del minimo tabellare.~~

*A decorrere dalla data di stipula del presente contratto è abrogata la particolare indennità pari al 18% del minimo tabellare prevista dall'ultimo comma dell'Art. 10 della disciplina collettiva 11 aprile 2001.*

*Per i giornalisti di cui all'Art. 11 dipendenti delle agenzie di stampa ed in servizio alla data di stipula del presente contratto verrà riconosciuta una maggiorazione in cifra fissa non rivalutabile secondo gli importi di seguito indicati:*

<i>Capo redattore</i>	<i>€ 400,79</i>
<i>Vicecaporedattore</i>	<i>€ 371,93</i>
<i>Capo servizio</i>	<i>€ 355,64</i>
<i>Vicecaposervizio</i>	<i>€ 334,28</i>
<i>Redattore (oltre 30 mesi di anzianità professionale)</i>	<i>€ 315,51</i>
<i>Redattore prima nomina (meno 30 a.p.)</i>	<i>€ 226,25</i>

### **Nota a verbale**

Per quanto attiene ai corrispondenti dall'estero ed ai giornalisti inviati all'estero come corrispondenti è demandato alla sede aziendale l'esame dei problemi connessi con il trattamento economico in relazione all'oscillazione valutaria dei cambi, per l'individuazione di soluzioni di carattere equamente risarcitorio.

## QUALIFICHE, INCARICHI FUNZIONALI E MINIMI DI STIPENDIO

### Art. 11

I minimi di stipendio spettanti ai redattori di giornali quotidiani, di agenzie di informazioni quotidiane per la stampa sono quelli fissati nella tabella allegata al presente contratto per le seguenti categorie *assumendo – per i giornalisti assunti a decorrere dalla stipula del presente contratto – come 100 un valore convenzionale del parametro :*

#### ~~Giornalisti in servizio al 30 novembre 1995:~~

- a) redattore (*parametro 71,71 ex redattore prima nomina*) ~~di prima nomina (meno di 18 mesi di anzianità professionale);~~
- b) ~~redattore con oltre 18 mesi di anzianità professionale;~~  
in relazione alla particolare preparazione, esperienza ed attività professionale svolta anche con compiti specifici, può essere attribuita per iscritto al redattore, *di cui alla lettera a) ed al punto 1 della nota a verbale*, su proposta del direttore, l'equiparazione con il trattamento normativo economico di cui alla lettera *b)*. Tale equiparazione non altera i rapporti gerarchici in atto e non modifica le mansioni di fatto espletate.

Ai redattori di cui al comma precedente ed agli inviati di cui alla norma transitoria può essere inoltre attribuita per iscritto, su proposta del direttore, l'equiparazione con il trattamento normativo e economico di cui alla lettera *d)* in relazione a rilevanti qualità e autorevolezza professionale. Tale equiparazione non altera i rapporti gerarchici in atto e non modifica le mansioni di fatto espletate.

~~A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto~~ Ai giornalisti incaricati per iscritto dal direttore di svolgere servizi come inviati verrà corrisposta, per il periodo stabilito, un'indennità temporanea di funzione che assicuri il trattamento economico di capo-servizio. Verrà altresì corrisposta a titolo di trattamento indennitario l'indennità mensile compensativa di cui al 15° comma dell'art. 7.

Esaurito l'incarico il giornalista riprenderà a svolgere le mansioni proprie della qualifica di appartenenza

Ai corrispondenti dall'estero residenti nelle seguenti capitali: Parigi, Londra, Bonn, Bruxelles, Washington, Mosca, Pechino, Tokyo, New York, Berlino e Ginevra, è riconosciuta agli effetti del presente contratto l'equiparazione con la posizione categoriale di capo servizio;

**b) vice capo-servizio (*parametro 105,95*);**

nei servizi delle redazioni le cui esigenze connesse con l'organizzazione del lavoro redazionale lo rendano necessario, è istituita la posizione mansionaria di vice capo servizio. Quando non svolge le mansioni di pertinenza il vice capo-servizio espleta anche le mansioni proprie del redattore;

**c) capo-servizio (*parametro 112,72*);**

è considerato capo-servizio il redattore al quale, salvo quanto disposto dall'art. 22, sia stata attribuita la responsabilità di un determinato servizio redazionale a carattere continuativo ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi di cui all'art. 2, con il compito di coordinarne e rivederne il lavoro fornendo le opportune direttive; oppure il redattore al quale, indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sia stata riconosciuta per iscritto la qualifica di capo-servizio.

Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente è considerato capo-servizio anche il giornalista professionista al quale, salvo quanto disposto dall'art. 22, sia stata attribuita la responsabilità a carattere continuativo di una redazione decentrata ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi e/o pubblicisti a tempo parziale di cui all'art. 36;

**d) vice capo-redattore (*parametro 117,88*);**

nelle redazioni centrali e negli uffici di corrispondenza dalla capitale è istituita la posizione mansionaria di vice capo-redattore. Quando non svolge le mansioni di pertinenza il vice capo-redattore espleta anche le mansioni di capo-servizio;

**e) capo-redattore (*parametro 127,03*);**

è considerato capo-redattore il redattore al quale, salvo quanto disposto dall'art. 22, sia stato attribuito il compito di dirigere, coordinandola, anche sotto il profilo del coordinamento dell'utilizzo delle tecnologie, l'attività di servizi della redazione centrale o dell'ufficio di corrispondenza dalla capitale secondo le disposizioni impartite dalla direzione o al quale, comunque, indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sia stata riconosciuta per iscritto tale qualifica; è considerato capo redattore il redattore al quale, salvo quanto disposto dall'art. 22, sia stato attribuito il compito di dirigere e coordinare le redazioni decentrate e gli uffici di corrispondenza.

Il giornalista titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiamato a svolgere funzioni di condirettore, vice-direttore, capo-redattore centrale, **capo-redattore, capo-servizio responsabile di redazione decentrata** avrà diritto a percepire

limitatamente alla durata dell'incarico una "indennità di funzione" il cui importo sarà determinato d'intesa con l'editore. Al termine delle funzioni, il giornalista tornerà a svolgere le mansioni proprie della qualifica di provenienza salvo opzione per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nel qual caso avrà diritto a percepire l'indennità di cui all'art. 27 lettera b) maggiorata del 50%.

Agli effetti dell'assegnazione del giornalista a diverse mansioni od incarichi ovunque esercitati non rileva l'esercizio di funzioni di superiorità gerarchica e di guida del personale in precedenza svolte.

Ai giornalisti di cui al presente articolo sarà corrisposta oltre ai minimi predetti l'indennità di contingenza.

Il presente articolo si applica anche ai giornalisti addetti ai periodici che prestano opera quotidiana con orario pieno; si applica altresì ai giornalisti che ai sensi dell'art. 1 del presente contratto prestano attività quotidiana con orario pieno negli uffici stampa nonché ai giornalisti fotocinereporters e telecineoperatori.

#### ***Giornalisti assunti dal 1° dicembre 1995:***

~~— per i giornalisti assunti dal 1° dicembre 1995 la lettera a) ed il 1° comma della lettera b) del precedente paragrafo sono rispettivamente sostituite con le seguenti disposizioni:~~

- ~~a) redattore di 1<sup>a</sup> nomina (meno di 30 mesi di anzianità professionale);~~
- ~~b) redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale.~~

~~— Si confermano per il resto le disposizioni di cui al precedente paragrafo relative ai giornalisti in servizio alla data del 30 novembre 1995.~~

#### **Norma transitoria**

Agli inviati speciali in servizio *alla data dell'11 aprile 2001* viene mantenuto il trattamento economico e normativo previsto dal precedente contratto 1° ottobre 1995 - 30 settembre 1999. L'inviato speciale, quando non sia impegnato in servizi esterni, ha l'obbligo di prestare - nei limiti dell'orario previsti dall'art. 7 - attività in redazione alle dirette dipendenze del direttore in mansioni che richiedano le sue competenze professionali.

#### **Nota a verbale**

~~— 1) Con riferimento ai nuovi regimi tabellari disposti dalla rinnovazione contrattuale del 16 novembre 1995 per i praticanti e~~

~~redattori in servizio alla data del 30 novembre 1995, ovvero assunti dal 1° dicembre 1995, le parti precisano quanto segue:~~

~~— per i rapporti di lavoro intercorrenti fra aziende, praticanti e redattori in atto al 30 novembre 1995 si conferma lo sviluppo dell'iter retributivo sulla base delle anzianità previste dalla disciplina collettiva del 30 luglio 1991 (praticante fino a 3 mesi di servizio, praticante dopo 3 mesi di servizio, praticante dopo 12 mesi di servizio, redattore di 1<sup>a</sup> nomina con meno di 18 mesi di anzianità professionale, redattore con oltre 18 mesi di anzianità professionale);~~

~~— fermo restando quanto disposto al precedente punto, per i rapporti di lavoro stipulati a decorrere dal 1° dicembre 1995 fra aziende, praticanti e redattori ovvero di acquisizione delle indicate qualifiche dalla suddetta data a seguito di trasformazione di rapporti di lavoro ex artt. 2, 12 e 36 già costituiti, trova applicazione l'iter retributivo sulla base delle anzianità definite dalla rinnovazione del 16 novembre 1995 (praticante con meno di 12 mesi di servizio, praticante dopo 12 mesi di servizio, redattore di 1<sup>a</sup> nomina con meno di 30 mesi di anzianità professionale, redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale).~~

***1) Per i giornalisti in servizio alla data di stipula della presente rinnovazione viene confermata la scala parametrica prevista per le rispettive qualifiche dalla rinnovazione dell'11 aprile 2001 e dall'accordo 9 luglio 2003 per i giornalisti assunti dal dicembre 1995.***

**2) Qualora nelle redazioni o nei servizi le esigenze di cui al primo capoverso della lettera *b*) al primo capoverso della lettera *d*) siano state soddisfatte mediante la nomina di uno o più capi-redattori o capi-servizio, non si darà luogo alla nomina di vice capi-redattori o vice capi-servizio.**

Qualora nelle redazioni o nei servizi oltre al redattore capo o al capo-servizio titolari operino altri capi-redattori o capi-servizio, le mansioni vicarie saranno attribuite tra questi ultimi.

## AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

### Art. 13

Ai giornalisti professionisti aventi la qualifica di direttore, condirettore, vice direttore, capo redattore, titolare o capo ufficio di corrispondenza dalla capitale, vice capo redattore, capo servizio, vice capo servizio, ~~redattore con oltre 18 mesi di anzianità professionale~~, redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale **in servizio alla data di stipula della presente rinnovazione, redattore**, spetterà, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, una maggiorazione dello stipendio mensile per ogni biennio di anzianità maturato presso la stessa azienda ~~fino ad un massimo di 15 scatti~~ **secondo gli importi in cifra fissa di seguito indicati e fino ad un massimo di 7 scatti.**

~~Tale maggiorazione sarà pari al 6% del minimo di stipendio della categoria di appartenenza aumentato dell'indennità di contingenza.~~

	<i>Valore singolo scatto</i>
<i>Direttore, condirettore, vicedirettore</i>	€ 197,11
<i>Capo-redattore</i>	€ 169,18
<i>Vice Capo-redattore</i>	€ 159,15
<i>Capo-servizio</i>	€ 153,46
<i>Vice Capo-servizio</i>	€ 146,03
<i>Redattore oltre 30 mesi di anzianità professionale</i>	€ 139,48
<i>Redattore</i>	€ 108,77

**Per i giornalisti professionisti di cui al comma precedente, in possesso alla data di stipula della presente rinnovazione di una anzianità aziendale utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici pari a 15 anni, la maggiorazione in cifra fissa spetta fino ad un massimo di 15 scatti.**

Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

~~Ad ogni successiva variazione dei minimi di stipendio saranno nuovamente calcolati gli aumenti periodici di anzianità maturati in relazione ai nuovi minimi.~~

~~Per quanto concerne le variazioni dell'indennità di contingenza il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità si effettuerà al termine di ogni anno solare ed avrà applicazione dal 1° gennaio successivo.~~

Nel caso di passaggio a categoria superiore gli aumenti periodici di anzianità maturati nella categoria di provenienza

saranno ricalcolati *secondo gli importi previsti per la nuova categoria* in relazione al nuovo minimo della categoria di assegnazione; l'aumento periodico in corso nella categoria di provenienza sarà calcolato, alla data della sua naturale maturazione, *secondo i valori in cifra previsti per la nuova categoria* sullo stipendio mensile della nuova categoria. Dalla data predetta decorrerà l'anzianità utile ai fini del computo dei successivi aumenti periodici. Il giornalista che passa alla categoria superiore avrà diritto in ogni caso, quale che sia il suo stipendio di fatto, ad un aumento di retribuzione pari alla differenza in cifra esistente fra il minimo della nuova categoria di assegnazione e quello della categoria di provenienza.

~~Gli aumenti periodici al redattore di prima nomina (lettera a) dell'Art. 11) decorreranno dal giorno in cui egli ha maturato il diritto a percepire il minimo di stipendio del redattore con oltre 18 mesi di anzianità professionale ovvero del redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale.~~

Gli aumenti individuali concessi nel corso del biennio potranno essere conteggiati nello scatto biennale che spetta al giornalista quando l'editore abbia manifestato per iscritto, contestualmente alla comunicazione dell'aumento, la volontà di assorbirli.

~~Per il computo degli aumenti periodici di anzianità al direttore, condirettore e vice direttore si farà riferimento al minimo di stipendio del redattore capo aumentato del 20%. Detta percentuale ha soltanto valore convenzionale limitatamente agli effetti del presente articolo, non intendendosi con ciò aver voluto determinare un minimo di stipendio per il direttore, condirettore e vice direttore.~~

Il presente articolo si applica anche ai giornalisti addetti ai periodici che prestano opera quotidiana con orario pieno.

### Note a verbale

~~1) La trasformazione in scatti di anzianità convenzionali degli importi degli aumenti periodici corrisposti al giornalista quale superminimo a seguito dei passaggi di categoria avvenuti sino al 31/12/1986, risulta disciplinata dalle norme transitorie dell'art. 13 del contratto di lavoro 5 maggio 1985.~~

*1) Gli aumenti periodici al redattore di prima nomina (lettera a) dell'art. 11) decorreranno dal giorno in cui egli ha maturato il diritto a percepire il minimo di stipendio del redattore con oltre 18 mesi di anzianità professionale ovvero del redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale.*

2) Ai fini dell'applicazione del disposto di cui *al punto 1* si conferma che il biennio di anzianità utile per la maturazione degli aumenti periodici decorre per il redattore di 1<sup>a</sup> nomina dal giorno in cui risulti maturato il diritto a percepire il minimo di stipendio ~~del redattore con oltre 18 mesi di anzianità professionale~~ ovvero del redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale.

## GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE

### Art. 19

#### *Giorni festivi*

Sono considerati giorni festivi:

- a) le domeniche;
- b) le tre festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno);
- c) le seguenti festività infrasettimanali: 1° gennaio, 6 gennaio, Lunedì di Pasqua, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre e la ricorrenza del Patrono della città in cui ha sede l'azienda giornalistica.

Quest'ultima festività sarà spostata ad altro giorno, da stabilirsi fra le Organizzazioni competenti, quando la ricorrenza del Patrono coincida con altra festività infrasettimanale o nazionale.

Il giornalista che nelle festività di cui alle lettere b) e c) del presente articolo non presta la sua opera ha diritto:

- quando la festività non coincida con la domenica, alla normale retribuzione mensile senza alcun altro compenso per la festività;
- quando la festività coincida con la domenica, ad un ventiseiesimo della normale retribuzione mensile in aggiunta alla stessa.

Il giornalista che nelle festività predette (fatta eccezione per le festività del 1° maggio, 15 agosto e 25 dicembre) è chiamato a prestare la sua opera, ha diritto, in aggiunta alla retribuzione mensile:

- quando la festività non coincida con la domenica, ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile con la maggiorazione dell'80%;
- quando la festività coincida con la domenica, ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile con la maggiorazione dell'80% oltre al normale compenso per il lavoro domenicale.

Nelle festività del 1° maggio, 15 agosto e 25 dicembre il giornalista non è tenuto a prestare la sua opera. Tuttavia il giornalista che eccezionalmente presti la sua opera in tali festività avrà diritto, in aggiunta alla retribuzione mensile, ad un ventiseiesimo della stessa maggiorato del 260%.

Per effetto dell'applicazione della settimana corta, il giornalista ha diritto, oltre al riposo domenicale, ad un altro giorno di riposo retribuito infrasettimanale che non può coincidere con una festività; restano ferme in quanto siano di miglior favore le condizioni aziendali riguardanti la materia.

Ferma restando la facoltà di chiamata in servizio da parte delle aziende, al giornalista che presti attività lavorativa nei giorni che non sono più festivi a seguito della legge 5 marzo 1977, n. 54 e successive modificazioni - San Giuseppe (19 marzo), Ascensione, Corpus Domini, San Pietro e Paolo (29 giugno), 4 novembre - verrà corrisposto, in aggiunta alla retribuzione mensile, 1/26 della stessa.

Il regime conseguente al ripristino per il comune di Roma della festività religiosa del 29 giugno (SS. Pietro e Paolo) disposto dal D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792, risulta disciplinato dall'accordo 5 giugno 1986 (all. F).

Nel caso in cui le festività soppresse coincidano con la domenica, il giornalista chiamato a dare la prestazione in tale giornata avrà diritto, oltre al normale compenso per il lavoro domenicale, a un ventiseiesimo della retribuzione mensile in aggiunta alla stessa.

Qualora si determini la coincidenza su di una unica giornata di due festività soppresse, al giornalista che presta attività lavorativa nella suddetta giornata verrà riconosciuto, in aggiunta al trattamento economico previsto dal settimo comma, il godimento di un giorno di riposo retribuito da usufruire nel corso dell'anno, ovvero in alternativa, la corresponsione di un 26° della retribuzione.

#### *Riposo settimanale e lavoro domenicale*

Ferme restando le disposizioni sul riposo domenicale e sul riposo compensativo a norma di legge, il giornalista chiamato a prestare la sua opera in domenica ha diritto ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile maggiorato del 55% in aggiunta alla retribuzione stessa, ovvero alla sola maggiorazione del 55% e al riposo compensativo (in aggiunta a quello derivante dalla settimana corta) se addetto alle redazioni che attualmente e abitualmente fruiscono di detto riposo compensativo.

La giornata di riposo compensativo non potrà coincidere con un giorno festivo.

Le giornate festive di cui alle lettere b) e c) del presente articolo e quelle abolite dalla legge 5 marzo 1977 n.54, cadenti durante il periodo di trasferta daranno luogo alla corresponsione di un ventiseiesimo della retribuzione mensile o, se lavorate, al relativo trattamento economico.

Se la giornata di trasferta coincide con la domenica, al giornalista che in tale giorno non presti la sua opera, sarà

concesso, a scelta dell'editore, un giorno di riposo compensativo o un compenso pari ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile, sempreché delle giornate domenicali, cadenti nei periodi di trasferta, non sia stato espressamente tenuto conto con un compenso forfettario.

~~I compensi e le maggiorazioni di cui al presente articolo spettano qualunque sia il numero delle ore prestate nel giorno festivo, fermo restando che l'orario di massima in tale giorno è di sei ore.~~

### **Note a verbale**

1) Le parti concordano che con l'attuale regime di riposi hanno comunque assolto l'obbligo di legge sul riposo settimanale.

2) L'indennità compensativa di cui al comma 15° dell'articolo 7 è ricompresa nella retribuzione da assumere a base di calcolo per la determinazione dei compensi da corrispondere in occasione del lavoro domenicale.

## MUTAMENTO DI MANSIONI E TRASFERIMENTO

### Art. 22

Il giornalista chiamato a sostituire temporaneamente altro giornalista appartenente a categoria superiore, ha diritto, per tutta la durata della sostituzione, alla differenza tra il minimo di stipendio della categoria di appartenenza e il minimo di quella del giornalista sostituito, fatta eccezione per il caso di sostituzione conseguente all'applicazione della settimana corta e per il caso di sostituzione dei capi servizio e capi redattore da parte dei vice.

Al di fuori delle ipotesi sopra previste, salvo che si tratti di sostituzione di personale assunto con il diritto alla conservazione del posto, il giornalista il quale disimpegni per 3 mesi consecutivi funzioni superiori a quelle antecedentemente esercitate ha diritto di ritenere definitiva la sua nuova destinazione.

Dalle disposizioni di cui al primo e secondo comma sono escluse le funzioni di direttore, condirettore e vice direttore.

Salvo patti contrari, il giornalista assunto per prestare servizio in un determinato comune non può essere trasferito di sede in un altro comune e potrà considerare il trasferimento sul quale non concordi come causa di risoluzione del rapporto per fatto dell'editore.

Sul trasferimento quando non vi sia consenso dell'interessato sarà obbligatorio sentire il parere del comitato o fiduciario di redazione.

Le disposizioni dei due commi precedenti si applicano anche ai giornalisti inviati all'estero che abbiano rapporto con una sola azienda dalla quale siano stati inviati all'estero nonché ai corrispondenti dall'estero.

In caso di trasferimento effettuato a termini del presente contratto o comunque accettato dal giornalista spetterà al medesimo il rimborso delle spese preventivamente concordate con l'editore per sé, per le persone di famiglia, per la mobilia ed il bagaglio, oltre ad una indennità pari ad un mese e mezzo di retribuzione e 4 giorni di permesso retribuito.

La durata degli incarichi dei giornalisti inviati all'estero e dei corrispondenti in sedi estere è concordata al momento dell'assegnazione dell'incarico e può essere prolungata, anche più di una volta, con l'accordo delle parti, per un periodo non superiore a quello iniziale.

Qualora la durata non sia stata preventivamente concordata, l'incarico potrà - a richiesta dell'editore o del giornalista - essere sottoposto a termine di scadenza che - salvo diverso accordo tra le parti - non potrà essere inferiore a tre anni dalla richiesta.

Con effetto dall'1.1.1992 ai giornalisti inviati all'estero quali corrispondenti è riconosciuta agli effetti del presente contratto l'erogazione di un'indennità di residenza il cui importo sarà concordemente definito a livello aziendale. La predetta indennità è assorbita dai trattamenti di fatto già erogati ai giornalisti interessati per lo stesso o equivalente titolo.

La revisione periodica di tale indennità sarà operata secondo le previsioni di cui alla nota a verbale dell'art. 10.

### **Nota a verbale**

***1) Le disposizioni sul trasferimento del giornalista non trovano applicazione qualora il comune di nuova destinazione disti meno di 50 chilometri da quello della precedente sede di lavoro.***

2) La Commissione di gestione del contratto potrà essere investita a richiesta delle parti dell'esame dei casi di reiterati trasferimenti dei giornalisti, in tempi brevi o successivi, da una sede all'altra.

FERIE - PERMESSI STRAORDINARI  
ASPETTATIVA - PERMESSI SINDACALI

Art. 23

**Ferie**

I giornalisti professionisti aventi la qualifica di direttore, condirettore, vice direttore, capo redattore, titolare o capo dell'ufficio di corrispondenza dalla Capitale, vice capo redattore, capo servizio, vice capo servizio, ~~redattore con oltre 18 mesi di anzianità professionale~~, redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale, redattore di prima nomina (~~lettera a) art. 11~~), **redattore** hanno diritto per ogni anno di servizio prestato ad un periodo di ferie retribuito come segue:

- ventisei giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianità aziendale fino ad anni 5;
- trenta giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianità aziendale di oltre 5 e sino a 15 anni;
- trentacinque giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianità aziendale di oltre 15 anni.

L'epoca delle ferie è stabilita di massima tra il 1° maggio e il 31 ottobre.

Le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo delle ferie daranno diritto al godimento di altrettanti giorni di ferie o al pagamento del relativo trattamento economico a scelta dell'editore.

Il godimento delle ferie retribuite, nella misura di un mese per ogni anno di servizio prestato, è garantito ai giornalisti professionisti di cui all'art. 2 ed ai giornalisti di cui all'art. 12.

Nel caso di richiamo in servizio dalle ferie il giornalista ha diritto al rimborso da parte dell'azienda delle spese sostenute.

Al giornalista che non abbia maturato l'anno di anzianità nel periodo normale di ferie, il godimento delle ferie medesime dovrà essere riconosciuto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato.

~~Nel caso che il giornalista, per esigenze di servizio, non abbia potuto godere in tutto o in parte delle ferie maturate, il relativo compenso sostitutivo dovrà essere corrisposto al momento in cui il mancato godimento è certo e comunque non oltre il 31 dicembre. Ai sensi di quanto disposto dall'Art. 10 del D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e fermo restando quanto previsto dall'Art. 2109 del C.C. il periodo di ferie va goduto per almeno due settimane (12 giorni lavorativi) consecutive in caso di richiesta~~

*del giornalista, nel corso dell'anno di maturazione e per ulteriori due settimane (12 giorni lavorativi) nei 24 mesi successivi all'anno di maturazione.*

*Qualora eccezionalmente il periodo eccedente le quattro settimane (24 giorni lavorativi) di cui al precedente comma non risulti comunque fruito, in tutto o in parte, entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione, il suddetto periodo verrà fruito sulla base della disciplina disposta dalla norma transitoria. ~~Il compenso sostitutivo sarà calcolato in base alla retribuzione ed ai compensi fissi percepiti continuativamente da almeno sei mesi.~~*

Nel caso di cessazione del rapporto i giornalisti hanno diritto al compenso sostitutivo delle ferie per il periodo delle ferie maturate non godute.

Nel computo dei giorni di ferie non sarà tenuto conto, limitatamente a due giorni, del tempo occorrente per il trasferimento da e per l'estero del giornalista che intende fruire delle ferie in Italia.

#### **Nota a verbale**

Il periodo di malattia o infortunio non inferiore a 7 giorni, sopraggiunto durante il godimento delle ferie, ne interrompe il decorso.

#### **Norma transitoria**

Le ferie arretrate maturate dovranno essere usufruite dai giornalisti sulla base di programmi concordati aziendalmente con la gradualità richiesta dalla funzionalità redazionale e per periodi dislocati nell'arco dell'intero anno solare. In presenza di rilevanti quantità di ferie arretrate il programma di graduale godimento potrà essere articolato sull'arco di vigenza del presente contratto.

*Nel caso di mancata intesa nei 30 giorni successivi all'attivazione del confronto, azienda e direttore potranno comunque rendere operativo il programma previa informativa agli interessati ed al Comitato di redazione.*

#### **Permessi straordinari**

Ai giornalisti professionisti di cui al primo comma che abbiano una anzianità aziendale di almeno un anno saranno concessi in aggiunta alle ferie permessi straordinari retribuiti per complessivi cinque giorni lavorativi all'anno. I permessi straordinari richiesti dai giornalisti e non goduti per esigenze aziendali nel corso

dell'anno di competenza potranno essere recuperati nell'anno successivo.

Agli inviati, impiegati in servizi ininterrotti di durata superiore a 30 giorni, è riconosciuto un periodo di cinque giorni di permesso straordinario da godere entro 15 giorni dal rientro in sede, a pena di decadenza.

Nessun compenso sostitutivo è dovuto a coloro che rinuncino in tutto o in parte ai permessi di cui ai commi precedenti.

Nel caso di eventi luttuosi riguardanti parenti, di primo e secondo grado, sarà concesso ai giornalisti ed ai praticanti un permesso straordinario della durata di tre giorni elevabile a 4 giorni per eventi luttuosi verificatisi fuori dal comune sede di lavoro del giornalista.

### **Aspettativa**

Al giornalista, che ne faccia richiesta per giustificati motivi, sarà concesso, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, un periodo di aspettativa non superiore a sei mesi senza retribuzione.

Il giornalista ha diritto dopo sette anni di anzianità aziendale ad usufruire di un solo periodo di aspettativa di sei mesi non retribuito nell'ambito del quale non potrà svolgere incarichi in contrasto con gli interessi morali e materiali dell'azienda alla quale appartiene.

Ai giornalisti che fossero chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali, regionali o provinciali si applica l'art. 31 della legge 20 maggio 1970 n. 300.

Il periodo di aspettativa verrà considerato come trascorso in servizio agli effetti dell'anzianità quando all'atto della concessione il giornalista abbia almeno due anni di anzianità di servizio.

### **Permessi sindacali**

Ai giornalisti che ricoprono cariche negli organi previsti dagli statuti della Federazione Nazionale della Stampa Italiana e delle Associazioni regionali di stampa federate o che risultino delegati ai congressi della categoria oppure incaricati delle trattative sindacali ovvero membri della Commissione di cui all'art. 47 saranno concessi permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle funzioni.

Permessi per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle funzioni saranno concessi ai giornalisti che fanno parte degli organi direttivi dell'INPGI, della Casagit, del

Fondo complementare e degli Ordini professionali ed ai componenti della Commissione esaminatrice per la prova di idoneità professionale in occasione delle riunioni dei medesimi. Tali permessi saranno retribuiti nei limiti di 20 giorni all'anno ad esclusione dei componenti la Commissione esaminatrice per le prove di idoneità professionale.

***Ai fini della concessione dei permessi, la relativa richiesta deve essere presentata almeno cinque giorni prima della data di usufruzione ed indicare la carica rivestita dal giornalista negli organismi di cui ai precedenti commi, la durata iniziale e finale del permesso e le relative causali.***

## MALATTIA ED INFORTUNIO

### Art. 25

In caso di infortunio o malattia riconosciuta, al direttore, condirettore, vice direttore, capo redattore, titolare o capo dell'ufficio di corrispondenza dalla capitale, vice capo redattore, capo servizio, vice capo servizio, ~~redattore con oltre 18 mesi di anzianità professionale~~, redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale, redattore di prima nomina (~~lett. a) art. 11~~), **redattore**, ai collaboratori di cui all'art. 2, ai corrispondenti di cui all'art. 12, non in prova, ~~sarà conservato il posto sino alla raggiunta idoneità al lavoro con corresponsione della~~ **verrà corrisposta la** retribuzione intera per i primi 9 mesi di assenza e di metà di essa per i successivi 9 mesi.

Il trattamento economico di cui sopra cesserà qualora il giornalista con più periodi di malattia raggiunga in complesso durante 24 mesi consecutivi un periodo di assenza di 18 mesi.

***Il rapporto di lavoro potrà essere risolto a seguito del raggiungimento di 18 mesi di assenza continuativa ovvero di 18 mesi nell'ambito di 24 mesi consecutivi.***

~~Il trattamento economico di cui al 1° comma troverà nuova applicazione qualora, dopo il periodo di assenza di 18 mesi, il giornalista abbia prestato effettiva attività lavorativa per un periodo di 12 mesi.~~

L'assenza per malattia o infortunio deve essere comunicata immediatamente salvo casi di giustificato impedimento. A richiesta dell'azienda il giornalista è tenuto ad esibire il certificato medico.

L'azienda ha diritto di far controllare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 300, la idoneità al lavoro del giornalista da parte di enti pubblici o istituti specializzati di diritto pubblico.

In caso di permanente inidoneità fisica al lavoro del giornalista constatata dagli enti ed istituti di cui sopra, l'azienda può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al giornalista il trattamento di liquidazione stabilito dal presente contratto (trattamento di fine rapporto ed indennità sostitutiva del preavviso).

Il periodo di malattia è computato nella determinazione della anzianità a tutti gli effetti.

In caso di malattia o infortunio per causa di lavoro sarà conservata la retribuzione per il periodo di un anno.

## COMITATO DI REDAZIONE

### Art. 34

Nelle aziende editrici di giornali quotidiani, di periodici e nelle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa che abbiano alle proprie dipendenze almeno dieci redattori, viene istituito un comitato di redazione al quale è demandata la tutela dei diritti morali e materiali derivanti ai giornalisti dal presente contratto e dalle norme di legge (in particolare la legge 3-2-1963, n. 69 e lo Statuto dei lavoratori).

È compito del comitato di redazione:

a) mantenere il collegamento con le Associazioni regionali di stampa e i giornalisti professionisti e pubblicisti e i praticanti dipendenti dall'azienda;

b) controllare l'applicazione esatta del contratto di lavoro e intervenire per l'osservanza delle norme di legislazione sociale;

c) tentare la conciliazione delle controversie individuali o collettive sorte tra le parti;

d) esprimere pareri preventivi e formulare proposte sugli indirizzi tecnico-professionali, la fissazione degli organici redazionali e i criteri per la loro realizzazione - con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 4 (situazione occupazionale) - anche in rapporto alle esigenze dei singoli settori della redazione, l'utilizzazione delle collaborazioni fisse, gli orari, i trasferimenti, i licenziamenti, i mutamenti e l'assegnazione di mansioni e qualifiche ed ogni iniziativa che riguardi l'organizzazione dei servizi anche con riferimento all'autonomia della testata ai fini del miglioramento del giornale e possa avere riflessi sui livelli occupazionali, anche in relazione agli strumenti da attivare per il graduale riassorbimento della disoccupazione di settore.

Tali pareri saranno obbligatori quando riguardino i mutamenti di mansioni che possano dare luogo a risoluzione del rapporto da parte del giornalista;

e) esprimere pareri preventivi o formulare proposte sui nuovi programmi, iniziative di ristrutturazione aziendale, trasferimenti di impianti, ed ogni attività che investa la struttura dell'azienda e che, comunque, possa recare pregiudizio alle specifiche prerogative dei giornalisti.

Affinché il comitato di redazione possa esprimere i pareri preventivi e formulare le proposte sulle materie di cui ai punti d) ed e) il direttore e l'editore, fatte salve le situazioni di comprovata urgenza, devono fornire la necessaria informativa almeno 72 ore prima della realizzazione dei provvedimenti che si intendono adottare.

Il comitato di redazione ha 72 ore dal ricevimento dell'informativa per esprimere i propri pareri.

In ogni caso per l'applicazione del comma d) avranno luogo incontri con periodicità quindicinale tra direttore e comitato di redazione.

In relazione al disposto del comma e) il direttore, un rappresentante dell'editore e il comitato di redazione, integrato da un rappresentante dei giornalisti di ogni servizio e delle redazioni decentrate che non fossero già rappresentate nel comitato di redazione, si riuniranno, almeno bimestralmente, per l'esame dei sopra specificati problemi e anche al fine di favorire una più intensa collaborazione dei giornalisti allo sviluppo delle imprese.

In coincidenza con il deposito del bilancio consuntivo annuale presso la Camera di Commercio, l'editore procede ad illustrarne i contenuti al comitato di redazione consegnandone la copia.

L'azienda comunicherà al comitato di redazione la richiesta di dichiarazione di stato di crisi ai sensi dell'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416 relativa al settore poligrafico.

Per la consultazione sindacale nei casi di crisi aziendale per i quali l'editore intende richiedere l'applicazione delle norme di cui agli artt. 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Cassa Integrazione Guadagni) si applica la procedura di cui all'allegato protocollo D).

Il comitato di redazione, a richiesta del singolo giornalista dipendente che ravvisi un pregiudizio alla propria funzione professionale, potrà, con carattere non vincolante, esprimere pareri e formulare proposte integrative al direttore in tema di completezza dell'informazione anche in riferimento ai servizi di cronaca.

Nei gruppi editoriali che pubblicano più testate (quotidiani, periodici, agenzie di informazione) può essere istituito un coordinamento sindacale dei comitati di redazione con il compito di tutelare la corretta applicazione delle norme contrattuali sull'autonomia delle singole testate, anche in relazione agli investimenti, ai piani editoriali, alle innovazioni tecnologiche. A tale fine sono previsti tra il coordinamento e l'editore incontri con periodicità almeno trimestrale; per questi incontri, oltre che per

ogni trattativa sindacale di gruppo, i coordinamenti fruiranno dei permessi sindacali previsti dall'art. 23.

Il comitato di redazione è costituito da tre membri, eletti dall'assemblea di redazione alla quale partecipano con diritto di voto i giornalisti professionisti e i praticanti.

Se il numero dei giornalisti professionisti e praticanti è inferiore a 10, in luogo del comitato di redazione sarà eletto un fiduciario con compiti identici a quelli del comitato di redazione.

Il comitato di redazione sarà integrato a tutti gli effetti:

- da un fiduciario professionista della redazione o dell'ufficio di corrispondenza della Capitale composto da almeno 5 professionisti;
- da un fiduciario professionista delle redazioni decentrate o degli uffici di corrispondenza composti da almeno 10 giornalisti con diritto di voto;
- da un fiduciario professionista eletto congiuntamente dalle redazioni decentrate e dagli uffici di corrispondenza composti ciascuno da meno di 10 giornalisti con diritto di voto;
- da un fiduciario pubblicista eletto dai corrispondenti, dai collaboratori fissi e dai pubblicisti part-time delle redazioni centrali, decentrate e degli uffici di corrispondenza.

Nelle aziende editrici di periodici i giornalisti pubblicisti godono dell'elettorato attivo e passivo. In quelle aziende le cui redazioni sono costituite in prevalenza da giornalisti pubblicisti, la maggioranza del comitato di redazione potrà essere costituita da giornalisti pubblicisti. Nei periodici le cui redazioni sono costituite in prevalenza da giornalisti pubblicisti e che non abbiano il numero di redattori sufficiente per costituire un comitato di redazione, il fiduciario potrà essere un giornalista pubblicista.

Nel caso in cui un'azienda editrice di periodici pubblici più testate, i rappresentanti sindacali per l'esercizio dei compiti specificatamente inerenti le singole testate saranno eletti, per ognuna di esse, con i seguenti criteri: uno per le testate da 6 a 30 giornalisti; due per le testate da 31 a 60; tre per le testate con oltre 60 professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti.

Per l'esercizio dei compiti del presente articolo che abbiano riflessi di carattere generale sui giornalisti dipendenti dell'azienda, sarà costituito tra i rappresentanti sindacali delle singole testate un organismo unico aziendale.

Il predetto organismo sarà composto di tre membri nelle aziende con meno di 200 giornalisti dipendenti.

Nel caso in cui una azienda pubblici, oltre ad un quotidiano, altro giornale, in aggiunta al comitato di redazione o fiduciario per la testata principale sarà eletto un altro comitato di redazione per ogni altra testata avente più di 25 giornalisti professionisti e praticanti. In questi casi il comitato di redazione potrà essere unitario. Per le testate con un numero di giornalisti professionisti e praticanti compreso fra 6 e 25 saranno invece eletti altrettanti fiduciari che entrano a far parte del comitato di redazione della testata principale.

La nomina del comitato di redazione, del fiduciario, dei rappresentanti dei servizi, deve essere notificata all'editore dall'Associazione regionale di stampa. Il comitato di redazione, il fiduciario e i rappresentanti dei servizi durano in carica due anni. I componenti del comitato, il fiduciario e i rappresentanti dei servizi uscenti possono essere rieletti.

### **Note a verbale**

1) La FNSI si riserva di dare informazione alla FIEG del regolamento di elezione degli organismi sindacali aziendali che si propone di elaborare, d'intesa con le Associazioni regionali di stampa, durante la validità del presente contratto.

2) La FIEG e la FNSI, ferme restando le previsioni normative dell'articolo, si impegnano - nel corso di vigenza contrattuale - ad operare una più razionale collocazione sistematica dei relativi contenuti.

3) Qualora in sede aziendale dovessero insorgere particolari problematiche relative alla composizione della rappresentanza sindacale nelle aziende editrici di periodici che editano più testate con un organico complessivo di giornalisti dipendenti inferiore a 30 unità le parti si incontreranno per esaminare i relativi aspetti.

### **Comunicati sindacali**

Nell'ambito della funzione informativa dei giornali quotidiani, dei periodici, delle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa e delle emittenti radiotelevisive private comunque collegate ad aziende editoriali, si consente all'impegno di pubblicare i comunicati ufficiali della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, delle Associazioni regionali di stampa e dei comitati di redazione secondo i seguenti criteri territoriali:

- i comunicati della Federazione Nazionale della Stampa Italiana sui mezzi di informazione di tutto il territorio nazionale;
- i comunicati delle Associazioni regionali di stampa sui mezzi di informazione delle rispettive giurisdizioni territoriali.

Il comitato di redazione e il coordinamento dei comitati possono chiedere almeno tre ore avanti la chiusura della prima edizione al direttore, o a chi lo sostituisce, l'inserimento dei loro comunicati sulle pubblicazioni dell'azienda. L'eventuale dissenso sulla opportunità della pubblicazione sarà risolto dal rappresentante statutario dell'Associazione regionale della stampa o, per quanto concerne le agenzie di stampa, della FNSI.

Tali comunicati dovranno contenersi in limiti ragionevoli di spazio e riferirsi ai problemi sindacali dei giornalisti. Il sindacato del direttore del giornale, sul contenuto di tali comunicati, dovrà limitarsi agli aspetti che investono la sua responsabilità di fronte alla legge.

Per quanto riguarda i giornali periodici a contenuto politico-informativo e a diffusione nazionale la pubblicazione dei comunicati sindacali, nell'ambito di quanto previsto dai precedenti commi, dovrà essere richiesta nei tempi tecnici consentiti dalla chiusura del giornale.

### **Tutela sindacale**

I componenti del comitato di redazione, i fiduciari e i rappresentanti dei servizi nonché delle redazioni decentrate e degli uffici di corrispondenza non possono essere licenziati o trasferiti, in difetto di loro consenso, senza il nulla osta dell'Associazione regionale di stampa.

Tale nulla osta verrà rilasciato entro il termine perentorio di 8 giorni dalla notifica della richiesta quando il provvedimento non dipenda dall'attività sindacale svolta.

In caso di dissenso la Commissione Paritetica Nazionale di cui all'art. 47 dovrà pronunciarsi entro quaranta giorni dalla denuncia del dissenso.

La tutela prevista dai commi precedenti è estesa ai dirigenti delle Associazioni regionali e interregionali di stampa, nonché ai componenti del consiglio nazionale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, in quanto delle suddette cariche o funzioni sia stata data preventiva formale notifica alla Federazione Italiana Editori Giornali.

Analoga tutela spetterà ai membri della Commissione di cui all'art. 47, sempre che i nomi dei membri che rappresentano i giornalisti siano stati notificati preventivamente alla Federazione Italiana Editori Giornali.

La tutela prevista dal presente articolo dura fino ad un anno dopo la cessazione dell'incarico.

*Le disposizioni di cui sopra non trovano applicazione per le fattispecie di risoluzione del rapporto per giusta causa ovvero per raggiunti limiti di età.*

### **Rappresentanti per la sicurezza**

La relativa materia è di disciplina dell'allegato Q.

## PRATICANTI

### Art. 35

Presso i giornali quotidiani, presso le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa a diffusione nazionale, presso i periodici a diffusione nazionale, possono essere assunti come praticanti coloro che abbiano i requisiti richiesti dagli ordinamenti della professione giornalistica, in ragione di un praticante su 10 redattori o frazione di 10 fino a 100 redattori, e in ragione di un praticante ogni 25 redattori o frazione di 25 al di sopra dei 100 redattori. Eventuali deroghe agli indicati limiti di assunzione dei praticanti, previa informazione alle Associazioni territoriali competenti e alla FIEG, saranno concordate fra direttore, direzione aziendale e comitato di redazione e comunicate alla Commissione nazionale paritetica di cui all'art. 4.

L'assunzione del praticante dovrà essere comunicata dall'editore all'Associazione di stampa della regione dove ha sede il giornale, al Consiglio Regionale dell'Ordine, alla CASAGIT e alla Commissione nazionale paritetica di cui all'art. 4, con lettera raccomandata entro 10 giorni; entro lo stesso termine di 10 giorni dovrà essere comunicata dall'editore all'Associazione anche l'eventuale cessazione del rapporto.

Il praticante è tenuto ad informare l'azienda dell'avvenuta modifica della sua posizione amministrativa presso l'Ordine professionale con particolare riferimento a retrodatazione di iscrizione, riconoscimento di periodi di praticantato non comunicati all'atto dell'assunzione ecc.

All'atto dell'assunzione i praticanti dovranno esibire all'editore la prova documentata del periodo di pratica giornalistica eventualmente svolta presso altri editori di giornali quotidiani, presso agenzie di informazioni quotidiane per la stampa a diffusione nazionale o aziende editrici di periodici, come indicato nel primo comma del presente articolo, corredandola del certificato di iscrizione all'albo professionale dei giornalisti - registro praticanti.

Ai fini della più compiuta formazione professionale, il praticante sarà:

- impiegato a rotazione in più servizi redazionali e anche presso redazioni decentrate - previo rimborso delle spese concordate - e, comunque, assegnato per almeno due mesi, anche non continuativi, alla redazione centrale;

- affidato alla guida di un capo servizio o di persona dallo stesso delegata.

In nessun caso potranno essere affidate mansioni direttive a praticanti.

Forme integrative di formazione professionale del praticante potranno essere attuate in sede dalle aziende o utilizzando qualificate strutture formative esterne private e pubbliche. A tal fine le aziende esaminano eventuali proposte del C.d.R.

Sulla base delle indicazioni fornite dai direttori le aziende informeranno i comitati di redazione dei criteri adottati per la selezione dei praticanti da assumere, tenuta presente anche la posizione di coloro che già collaborano con l'azienda.

Nei confronti dei praticanti troveranno applicazione gli istituti contrattuali relativi:

- a) ad un periodo di prova di durata non superiore a sei mesi;
- b) ad un equo compenso mensile non inferiore ai minimi fissati dalle tabelle allegate al presente contratto (pag.     ). Oltre ai minimi predetti sarà corrisposta l'indennità di contingenza;
- c) all'applicazione degli artt. 3 e 7;
- d) alla 13<sup>a</sup> mensilità nella misura e con le modalità previste dall'art. 15;
- e) alla maggiorazione, in quanto dovuta, prevista dall'art. 17 per il lavoro notturno;
- f) ai compensi e alle maggiorazioni previste dall'art. 19 per il lavoro prestato;
- g) ad un periodo annuale di ferie di 24 giorni lavorativi;
- h) a permessi retribuiti per il tempo necessario a sostenere le prove per l'idoneità professionale prevista dagli ordinamenti sulla professione giornalistica. Tali permessi non potranno essere inferiori a 5 giorni in occasione delle prove orali;
- i) a permessi per il tempo necessario a seguire i corsi di formazione o i seminari promossi dal Consiglio nazionale o dai Consigli regionali ed interregionali dell'Ordine dei giornalisti che rilasceranno la certificazione di frequenza, nonché a permessi retribuiti per complessivi giorni 8 per seguire i corsi di preparazione agli esami di idoneità professionale promossi dal Consiglio Nazionale dell'Ordine;
- l) ad un congedo matrimoniale di 15 giorni;
- m) alla conservazione del posto per tre mesi nei casi di infortunio o malattia. Durante il primo mese avranno diritto all'intera retribuzione e per i successivi due mesi a metà della stessa;
- n) all'applicazione delle disposizioni di legge nel caso di chiamata o richiamo alle armi;

- o) ad un termine di preavviso di un mese in caso di licenziamento non dovuto a fatto o a colpa tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. In mancanza di preavviso sarà loro dovuta un'indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso.  
Avranno inoltre diritto al trattamento di fine rapporto secondo quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297;
- p) in caso di dimissioni, il praticante non potrà abbandonare l'azienda senza dare il preavviso di un mese. La inosservanza di tale disposizione darà diritto all'editore di avere una indennità equivalente all'importo della retribuzione correlativa al periodo di preavviso per il quale è mancata la prestazione del praticante. Spetterà comunque al praticante il trattamento di fine rapporto di cui al precedente punto;
- q) in caso di trasferimenti di sede ad un'indennità pari ad un mese di retribuzione.

Il praticante avrà diritto al trattamento contrattuale dovuto ai giornalisti professionisti dal giorno in cui darà comunicazione scritta all'azienda dell'avvenuto superamento della prova orale degli esami di idoneità professionale.

Il periodo di servizio prestato dal giornalista professionista nell'azienda, quale praticante, sarà computato agli effetti dell'indennità di licenziamento, dell'indennità redazionale, delle ferie e dei permessi straordinari.

### **Note a verbale**

~~1) Con riferimento ai nuovi regimi tabellari disposti dalla rinnovazione contrattuale del 16 novembre 1995 per i praticanti in servizio al 30 novembre 1995 ovvero assunti dal 1° dicembre 1995 nonché del relativo sviluppo dell'iter retributivo in relazione alle rispettive anzianità di servizio, si richiamano le disposizioni di cui alla nota a verbale n. 1) del precedente art. 11;~~

~~—2) la disciplina dei contratti di formazione e lavoro per i praticanti è stabilita secondo quanto previsto dall'allegato O.~~

**1) Per i praticanti assunti a decorrere dalla data della presente rinnovazione contrattuale risultano aboliti i diversi regimi tabellari e di indennità di contingenza previsti dalla rinnovazione dell'11 aprile 2001 in relazione alla anzianità di servizio (meno 12 mesi, dopo 12 mesi di servizio) risultando infatti disposto un unico minimo tabellare pari al 33,33 del parametro 100 convenzionale ed un unico valore di indennità di contingenza (€ 531,69).**

***2) Per i praticanti in servizio alla data di stipula della presente rinnovazione si conferma, limitatamente al periodo di praticantato, lo sviluppo dell'iter retributivo previsto dalla rinnovazione dell'11 aprile 2001 in relazione alle rispettive anzianità di servizio (dopo 12 mesi di servizio, meno 12 mesi di servizio. Si confermano altresì i rispettivi valori dell'indennità di contingenza.***

## REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

### Art. 50

Fermi restando gli obblighi, i doveri e i diritti fissati dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, che regola la professione giornalistica e le relative competenze disciplinari dei Consigli dell'Ordine, il giornalista è tenuto al rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente contratto e delle norme di legge (artt. 2104, 2105 e 2106 C.C.).

In presenza di violazioni dei predetti obblighi l'azienda, fatto salvo quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2104 e dall'art. 2106 C.C., potrà assumere, sentito il Direttore, in considerazione della gravità della violazione o della reiterazione della stessa, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- 1) *Rimprovero verbale*  
Il rimprovero verbale si applica nelle ipotesi di lievi infrazioni e nelle ipotesi di inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 7 del contratto.
- 2) *Rimprovero scritto*  
~~In caso di recidiva di violazione degli obblighi contrattuali e di legge ovvero per mancata comunicazione dell'assenza senza giustificato motivo.~~  
**a) In caso di prima recidiva di cui al punto 1);**  
**b) per violazione degli obblighi contrattuali e di legge ovvero per mancata comunicazione dell'assenza senza giustificato motivo.**
- 3) *Multa*  
~~Per gravi recidive delle violazioni di cui ai punti precedenti.~~  
**a) In caso di seconda recidiva delle violazioni di cui al punto 1);**  
**b) in caso di prima recidiva delle violazioni di cui alla lettera b) del punto 2).**
- 4) *Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni*  
~~In considerazione della gravità e della recidività della violazione degli obblighi di legge e di specifici obblighi di contratto, ovvero per l'uso di strumenti aziendali per un lavoro estraneo all'attività~~

~~dell'azienda, per il danneggiamento di notevole entità di materiale aziendale, per colpa grave.~~

***In caso di seconda recidiva delle violazioni di cui alla lettera b) del punto 2).***

5) *Licenziamento*

~~Il provvedimento del licenziamento potrà essere adottato in conformità con le disposizioni contenute nella legge 15.7.1966, n. 604 e per violazione dell'art. 8 del contratto.~~

***Il provvedimento del licenziamento potrà essere adottato in conformità con le disposizioni contenute nella legge 17.5.1966, n. 604, per mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro nonché per:***

- a) terza recidiva delle violazioni di cui al punto 1);***
- b) terza recidiva delle violazioni di cui alla lettera b) del punto 2);***
- c) uso di strumenti aziendali per un lavoro estraneo all'attività aziendale, per il danneggiamento di notevole entità di materiale aziendale, per colpa grave.***